



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

Istruzioni

Edizione bozza del 31.03.2012 V0.06

Procedura in caso di rinvenimento di reperti archeologici e paleontologici durante la costruzione di strade nazionali

ASTRA 7A 020

ASTRA OFROU USTRA UVIAS

Diffusione

Il documento può essere scaricato gratuitamente all'indirizzo www.astra.admin.ch.

© ASTRA bozza del 31.03.2012

Stampa autorizzata su indicazione della fonte (eccetto che per uso commerciale).

L'Ufficio federale delle strade emana

in virtù dell'articolo 54 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN)

le seguenti istruzioni:

Capitolo 1 In generale

Articolo 1 Campo di applicazione

¹ Le presenti istruzioni disciplinano, in applicazione dell'articolo 7a OSN¹, la ricerca di testimonianze archeologiche e paleontologiche² e il trattamento di reperti durante la costruzione di strade nazionali.

² Si applicano alla costruzione di nuovi impianti e alla sistemazione di impianti esistenti³.

³ Si applicano per analogia al completamento della rete⁴.

Articolo 2 Principio / Procedura

¹ Se e nella misura in cui reperti conosciuti o presunti possono avere effetti sul piano di sistemazione e progettazione, è necessario eseguire gli accertamenti del caso e definire misure apposite nell'ambito dell'esame di impatto ambientale (EIA) delle singole fasi del piano di sistemazione e progettazione.

² Nel caso in cui i reperti non possano essere mantenuti intatti, quale misura di compensazione va eseguita un'indagine archeologica e paleontologica (scavo), se appare appropriata all'importanza supposta dei reperti.

³ Va garantita la competenza esclusiva dei Cantoni nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio (art. 78 Cost.). In particolare, i Cantoni sono responsabili dell'esecuzione degli scavi e autorizzati a prendere ulteriori misure. Se la legislazione cantonale lo consente, nei Cantoni che non dispongono di un proprio servizio di archeologia o paleontologia si possono incaricare terzi della pianificazione e dell'attuazione delle misure.

⁴ Le eventuali misure protettive e la partecipazione della Confederazione ai costi sostenuti dai Cantoni per gli scavi e l'indagine sono parte del progetto concernente le strade nazionali e vanno di regola definite nel progetto esecutivo⁵.

⁵ Le misure definite nel progetto esecutivo e finanziate dalla Confederazione nell'ambito della competenza cantonale e la procedura da attuare per i reperti rinvenuti casualmente sono definite in una convenzione sulle prestazioni, se non sono soddisfatti i presupposti per una decisione secondo l'articolo 7a capoverso 5 OSN.

Articolo 3 Metodo / Trattamento

¹ Gli scavi stabiliti nel progetto esecutivo nonché finanziati e concordati dalla Confederazione devono essere condotti secondo le più aggiornate conoscenze scientifiche, con l'ausilio di mezzi tecnici appropriati e secondo criteri economici⁶.

¹ Ordinanza sulle strade nazionali del 7 novembre 2007, OSN, RS 725.111

² I termini tecnici, le formulazioni e le definizioni utilizzati nelle presenti istruzioni provengono per lo più dal settore dell'archeologia e si applicano per analogia alla paleontologia.

³ Cfr. art. 8 segg. OSN

⁴ Cfr. art. 31 segg. OSN

⁵ Cfr. art. 21 segg. legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali, LSN, RS 725.11

⁶ Cfr. art. 41 LSN

² I risultati vanno assicurati, documentati e valutati in modo che le conoscenze scientifiche da essi derivanti siano preservate a lungo termine. I risultati degli scavi vanno presentati in una relazione scientifica finale.

³ La stampa di pubblicazioni, il trattamento e la ricerca scientifici che esulano dalla relazione finale, nonché il restauro, la custodia e la presentazione dei siti e dei reperti non sono compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 3 LPAmb e, di conseguenza, non sono parte del progetto concernente le strade nazionali.

Articolo 4 Perimetro di scavo

Il perimetro di scavo è costituito dall'area permanentemente o temporaneamente necessaria per la costruzione di strade nazionali.

Capitolo 2 Organizzazione

Articolo 5 Servizio specializzato in archeologia/paleontologia

¹ Il servizio specializzato in archeologia/paleontologia dell'USTRA (servizio specializzato) tratta tutti i compiti connessi alla costruzione di strade nazionali secondo l'art. 3 LPN.

² È responsabile della redazione di tutta la documentazione necessaria per la progettazione (indagini preliminari, capitolati d'onori, rapporti sull'esame di impatto ambientale - RIA).

³ Può incaricare esperti.

⁴ Valuta i programmi di scavo e stipula convenzioni sulle prestazioni relative all'esecuzione degli scavi e alla documentazione con le istanze cantonali competenti o con i terzi incaricati.

⁵ Assiste e controlla i lavori di scavo e di documentazione e cura il controllo dei costi.

⁶ Informa regolarmente i servizi cantonali in merito allo stato della procedura e alle eventuali modifiche del progetto.

Articolo 6 Servizi archeologici e paleontologici cantonali

¹ I servizi cantonali competenti vanno coinvolti nei lavori di progettazione.

² Essi elaborano, nel loro ambito di competenza, i programmi di protezione, prospezione e scavo⁷, e li eseguono.

³ I servizi cantonali non sono indennizzati per la collaborazione relativa alla pianificazione e all'elaborazione di piani e programmi. Le spese sostenute da terzi, tuttavia, vengono indennizzate con l'autorizzazione preventiva del servizio specializzato.

⁷ Cfr. art. 12 cpv. 1 lett. n OSN

Capitolo 3 Progettazione

Articolo 7 Principio

Il servizio specializzato elabora i propri compiti al livello più appropriato nell'ambito della progettazione globale.

Articolo 8 Pianificazione della rete / Esame di opportunità⁸

¹ Il servizio specializzato deve verificare presso e con i servizi cantonali interessati se il tracciato generale interessa luoghi di rinvenimento dei reperti (siti) noti o presunti.

² Può richiedere ai servizi cantonali o a terzi di eseguire esami complementari.

³ I servizi cantonali si esprimono sull'importanza dei siti e sulla spesa prevista per lo scavo.

⁴ Il servizio specializzato redige, con la collaborazione dei servizi cantonali interessati, il RIA (1^a fase) e il capitolato d'oneri per l'EIA (2^a fase) per il settore archeologia/paleontologia.

⁵ Nel RIA (1^a fase) va in particolare provato che il tracciato generale tiene conto nel miglior modo possibile degli oggetti da proteggere la cui presenza è nota o presunta.

Articolo 9 Progetto generale⁹

¹ Il servizio specializzato redige, con la collaborazione dei servizi archeologici cantonali interessati, il RIA (2^a fase) per il settore archeologia/paleontologia.

² A tal fine il servizio specializzato può richiedere ai servizi cantonali, in particolare, di:

- aggiornare le informazioni relative ai siti noti o presunti;
- definire i settori per i sondaggi, al fine di localizzare o precisare i siti noti o presunti;
- eseguire prospezioni e sondaggi (disciplinati mediante una convenzione sulle prestazioni) nei settori definiti;
- esprimersi sull'importanza dei siti;
- appurare il luogo e la portata degli scavi da eseguire;
- presentare misure per preservare i siti;
- prendere posizione sui costi stimati e sul rapporto tra costi e utilità.

³ Nel RIA (2^a fase) va in particolare indicato se è presumibile che siano interessati siti e obiettivi di protezione, quale importanza rivestono i siti, quali misure sono disponibili per la loro protezione (parziale), dove possono essere eseguiti gli scavi e quali sono i costi stimati.

⁸ Cfr. art. 11 segg. LSN

⁹ Cfr. art. 12 segg. LSN

Articolo 10 Progetto esecutivo¹⁰

¹ Il servizio specializzato redige, con la collaborazione dei servizi archeologici cantonali interessati, il RIA (3^a fase) per il settore archeologia/paleontologia.

² A tal fine il servizio specializzato può richiedere ai servizi cantonali, in particolare, di:

- definire i settori dove eseguire sondaggi per la localizzazione di altri siti o definirli in maniera più precisa;
- eseguire prospezioni o sondaggi nei settori definiti (disciplinati mediante una convenzione sulle prestazioni),
- sviluppare piani per ogni singolo scavo previsto;
- definire il perimetro e la durata dei lavori previsti;
- appurare quali risorse sono necessarie a livello finanziario e del personale;
- documentare che le misure previste sono opportune e adeguate;
- presentare e ripartire i costi (oneri di personale, tempo e materiale per singolo scavo, suddivisi per lavori di scavo e indagine).

³ Nel RIA (3^a fase) va in particolare dimostrato che il piano di protezione e scavo per i siti archeologici e paleontologici¹¹ è opportuno e adeguato.

Articolo 11 Preparazione del lavoro

¹ Dopo aver consultato i servizi cantonali interessati, il servizio specializzato valuta i programmi di scavo e stipula per l'esecuzione dei lavori le necessarie convenzioni sulle prestazioni.

² A tal fine il servizio specializzato può richiedere ai servizi cantonali, in particolare, di elaborare programmi di scavo che presentino nel dettaglio tutti i principali obiettivi e problemi, l'indagine prevista e i costi (oneri di personale, tempo e materiale per singolo scavo, suddivisi per lavori di scavo e di indagine).

³ Fatto salvo l'articolo 7a capoverso 5 OSN, la base per i lavori da eseguire è costituita dalle convenzioni sulle prestazioni, redatte in base ai programmi di scavo, che devono essere stipulate con i servizi cantonali o, se il diritto cantonale lo permette, con terzi. Esse definiscono in modo vincolante le modalità dei lavori di scavo, in particolare il metodo di lavoro, le eventuali collaborazioni con le imprese di costruzione responsabili per le costruzioni stradali, l'impiego di ausili tecnici, l'onere di personale e tempo, l'indagine prevista, la procedura di pagamento e il controllo dei lavori e dei costi. Le convenzioni sulle prestazioni vanno verificate periodicamente, e obbligatoriamente al termine dei lavori di scavo. Se necessario, vanno adeguate alle mutate condizioni.

⁴ Fatto salvo l'articolo 7a capoverso 5 OSN, anche per il trattamento di reperti rinvenuti casualmente sono necessari programmi di scavo e convenzioni sulle prestazioni approvati dal servizio specializzato. Fino all'approvazione del programma di scavo e della convenzione sulle prestazioni basata su quest'ultimo, il servizio specializzato può autorizzare l'immediato avvio dei lavori di scavo se questi sono urgenti e il metodo di lavoro è indiscusso.

¹⁰ Cfr. art. 21 segg. LSN

¹¹ Cfr. art. 12 cpv. 1 lett. i OSN

Capitolo 4 Esecuzione

Articolo 12 Principio

¹ Fatto salvo l'articolo 7a capoverso 5 OSN, la base per i lavori di scavo da eseguire è costituita dalla convenzione sulle prestazioni.

² I servizi cantonali sono responsabili dell'esecuzione dei lavori di scavo, del personale impiegato per essi e del rispetto delle prescrizioni della convenzione sulle prestazioni o delle decisioni emanate.

³ I servizi cantonali nominano la direzione dei lavori di scavo e i responsabili dell'indagine.

Articolo 13 Rapporto

¹ Durante l'esecuzione dei lavori e l'indagine¹², i servizi cantonali presentano periodicamente, secondo le prescrizioni della convenzione sulle prestazioni o delle decisioni emanate, rapporti sullo svolgimento dei lavori e sui costi sostenuti e ancora da sostenere.

² Il rinvenimento casuale di reperti archeologici nonché eventi o risultati che presumibilmente hanno effetto sulle tempistiche e/o sui costi, vanno immediatamente annunciati e trattati secondo l'articolo 11 capoverso 4.

Articolo 14 Termine dei lavori di scavo

¹ I lavori sul campo sono conclusi quando l'area di scavo è svincolata.

² I lavori di scavo sono conclusi quando

- le basi per l'indagine (documentazione degli scavi e dei reperti, foto, piani, disegni) sono completate e inventariate;
- i reperti sono dissotterrati, puliti, consolidati, conservati, etichettati, composti, inventariati e imballati e sono garantiti il trasporto e la conservazione degli stessi presso il Cantone competente;
- i campioni di sedimenti sono flottati e preparati in modo mirato per strutture e orizzonti stratigrafici selezionati.

Articolo 15 Indagine/Conto finale

¹ L'indagine di uno scavo deve in primo luogo illustrare i rapporti spaziali e temporali tra i reperti e i siti rinvenuti nonché tra i vari reperti e i vari siti.

² La relazione finale riproduce l'indagine scientifica dello scavo sotto forma di un documento scritto, coerente e riproducibile.

³ La relazione finale deve essere presentata al più tardi cinque anni dopo il termine dei lavori di scavo e consegnata per approvazione al servizio specializzato. I soggetti incaricati sono responsabili della documentazione e dei reperti fino alla conclusione della relazione.

⁴ La relazione finale presenta di norma:

- la situazione topografica e geologica del sito;
- le ricerche pregresse relative al sito;
- lo svolgimento dei lavori e il metodo di scavo;
- la stratigrafia e la tafonomia del sito;
- i piani di distribuzione dei reperti/delle strutture: globali, per epoche, per fasi;

¹² Cfr. art. 16

- i modelli delle strutture per unità e individualmente;
- la statistica dei reperti;
- la distribuzione dei reperti;
- la tipologia ovvero la tassonomia;
- un catalogo dei reperti con tavola degli stessi;
- i contributi alla datazione effettuata con metodi propri delle scienze naturali;
- i contributi agli esami effettuati con metodi propri delle scienze naturali;
- la sintesi interdisciplinare del sito, comprendente datazione, caratterizzazione, interpretazione e significato del sito nel quadro regionale e sovraregionale.

Articolo 16 Conto finale

¹ Il conto finale per i lavori di scavo va presentato al servizio specializzato al più tardi entro sei mesi dal termine degli scavi.

² Il conto finale per i lavori di indagine va presentato al servizio specializzato al più tardi entro tre mesi dall'approvazione del conto finale.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Articolo 17 Ulteriori indagini scientifiche

¹ Con l'approvazione della relazione finale si considerano adempiuti i compiti dell'USTRA nell'ambito della costruzione di strade nazionali.

² Ulteriori indagini scientifiche relative al risultato degli scavi e ai reperti non sono compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 3 LPN.

Articolo 18 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il bozza del 31.03.2012 .

Ufficio federale delle strade

Dott. Rudolf Dieterle
Direttore

Elenco delle modifiche

Edizione	Versione	Data	Modifiche
2012	0.06	bozza del 31.03.2012	Entrata in vigore (versione originale in tedesco)

